

**Il presente Regolamento è stato approvato con Delibera
di Consiglio Comunale N. 33 del 26/03/03**

**Comune di BORGO SAN LORENZO
(Provincia di FIRENZE)**

**Regolamento per l'applicazione della
tariffa per la gestione dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati**

Gennaio 2003

Indice

Titolo I – Principi Generali

articolo 1	Oggetto del regolamento	4
articolo 2	Istituzione della tariffa	4
articolo 3	Norme di rinvio	4
articolo 4	Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente	4
articolo 5	Decorrenza e termine di applicazione della tariffa	4

Titolo II – La Tariffa

Capo I – Determinazione della tariffa

articolo 6	Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	5
articolo 7	Piano Finanziario	5
articolo 8	Tariffa di riferimento	5
articolo 9	Tariffa comunale	5
articolo 10	Articolazione della tariffa comunale	6
articolo 11	Articolazione della tariffa per fasce di utenza	6
articolo 12	Calcolo della tariffa per utenze domestiche	6
articolo 13	Calcolo della tariffa per utenze non domestiche	7

Capo II – I soggetti

articolo 14	Soggetti obbligati	7
articolo 15	Principio di solidarietà	7
articolo 16	Soggetti passivi per ipotesi speciali	7
articolo 17	Determinazione del numero degli occupanti	8
articolo 18	Obblighi generali dei titolari di diritti reali su beni immobili	8

Capo III – Presupposti oggettivi

articolo 19	Presupposti oggettivi per l'applicazione della tariffa	8
articolo 20	Definizione locali ed aree assoggettabili	9
articolo 21	Locali adibiti ad usi diversi	9

articolo 22	Locali ed aree non computabili	10
articolo 23	Locali, aree e superfici escluse	10
articolo 24	Modalità per la determinazione della superficie	11
articolo 25	Determinazione convenzionale della superficie	11
articolo 26	Tariffa giornaliera	12
articolo 27	Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari	12
articolo 28	Procedure di accertamento	13

Capo IV – Agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni

articolo 29	Agevolazioni per la raccolta differenziata	13
articolo 30	Criteri di applicazione delle riduzioni e dei coefficienti di riduzione	14
articolo 31	Riduzione per l'avviamento a recupero	14
articolo 32	Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio	14
articolo 33	Particolari riduzioni modalità di esercizio del servizio	14
articolo 34	Agevolazioni a favore di categorie sociali	15

Titolo III – Accertamenti e riscossione

Capo I – Gli accertamenti

articolo 35	Comunicazione di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici	15
articolo 36	Comunicazione di variazione	16
articolo 37	Comunicazione di cessazione	16
articolo 38	Modulo di denuncia	16
articolo 39	Attività di accertamento e di liquidazione	17
articolo 40	Accertamenti di ufficio	17
articolo 41	Convenzioni per la individuazione delle utenze	17
articolo 42	Accertamenti incrociati	17

Capo II – Riscossione

articolo 43	Titolarità della riscossione	18
articolo 44	Modalità di riscossione della tariffa	18
articolo 45	Rimborsi	18
articolo 46	Recupero oneroso	18

Capo III – Penalità

articolo 47	Penali per ritardata od omessa dichiarazione o presentazione di variazione	18
-------------	--	----

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie

articolo 48	Entrata in vigore	19
-------------	-------------------	----

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione volontaria e coattiva della Tariffa sull'Igiene Ambientale (appresso denominata anche "tariffa" o "T.I.A.") in conformità dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e relativi atti normativi di applicazione. Ai fini del presente Regolamento restano ferme le definizioni di cui all'articolo 6 del citato Decreto Legislativo, nonché quelle contenute nell'articolo 2 della Legge Regionale n. 25 del 18 maggio 1998 e nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 88 del 7 aprile 1998 di approvazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti. Il presente regolamento determina le classificazioni delle categorie, dei locali e delle aree in base alla loro capacità di produzione dei rifiuti urbani.

Articolo 2 Istituzione della tariffa

Per il finanziamento delle spese occorrenti per la gestione dei rifiuti solidi urbani in tutte le fasi in cui si articola il servizio (spazzamento, conferimento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento, smaltimento) è istituita la tariffa, la quale sostituisce, a far tempo dalla data della sua applicazione, la Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (appresso denominata anche "T.R.S.U.") di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

Articolo 3 Norme di rinvio

Tutte le modificazioni o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sulla applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento Comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che rinviando ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tale ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove previsioni.

Sono fatti salvi i limiti dell'autonomia normativa comunale di cui al comma 4 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Articolo 4 Tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Ai sensi del comma 17 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, il tributo ambientale di spettanza dell'Amministrazione Provinciale, di cui all'articolo 19 del Decreti Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, si applica sulla tariffa così come determinata dal presente Regolamento.

Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti, in assenza di specifico dettato normativo, da specifici accordi definiti dall'Ente e dal Gestore.

Articolo 5 *Decorrenza e termine di applicazione della tariffa*

La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale. Essa decorre dal primo giorno successivo a quello di inizio dell'utenza. Del pari la cessazione dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della medesima a decorrere dal primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione, ovvero ove la stessa sia stata omessa dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione della conduzione o detenzione dei locali e delle aree scoperte operative.

Identico criterio trova applicazione per tutte le variazioni oggettive, di superficie e di destinazione di uso dei locali, nonché per le variazioni soggettive per agevolazioni ovvero per variazione del nucleo familiare, per le utenze domestiche a seconda che le suddette variazioni determinino un aumento od una riduzione della tariffa in essere. Per le variazioni anagrafiche relative al numero dei componenti per le utenze domestiche residenti l'accertamento relativo sarà effettuato d'ufficio da parte del gestore della tariffa ed i relativi conguagli saranno effettuati nell'esercizio finanziario successivo.

TITOLO II

La tariffa

Capo I - Determinazione della tariffa

Articolo 6 *Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani*

Le modalità, i criteri qualitativi e quantitativi nonché le procedure di accertamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono disciplinati nel Regolamento Comunale di gestione del servizio per il conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.

Articolo 7 *Piano Finanziario*

Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi del comma 8 dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, su proposta del soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e successive integrazioni, il Comune approva il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.

Il Piano Finanziario comprende gli elementi e la documentazione prevista dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

Articolo 8 *Tariffa di riferimento*

Sulla base del Piano Finanziario e sulla scorta del metodo normalizzato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, su proposta del Gestore, il Comune determina la tariffa di riferimento utilizzando le componenti di costo di cui al punto 2 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

Articolo 9 Tariffa comunale

La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento, di cui all'articolo 8, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. Essa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti, remunerazione del capitale, spazzamento e costi di riscossione) e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.

Articolo 10 Articolazione della tariffa comunale

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica.

Il Comune ripartisce fra le due categorie l'insieme dei costi da ricoprire con la tariffa secondo criteri razionali assicurando agevolazioni per gli utenti domestici, ai sensi del comma 10 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997.

- Utenze domestiche: sono i locali destinati per legge e utilizzati di fatto come civile abitazione.
- Utenze non domestiche: sono i locali o aree utilizzate da attività commerciali, professionali, produttive in genere, di fornitura di servizi, associative, ricreative, di beneficenza e comunque tutte quelle fattispecie non rientranti nella categoria precedentemente delineata.

Articolo 11 Articolazione della tariffa per fasce di utenza

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica (articolo 10).

All'interno delle due articolazioni i locali e le aree vengono classificati a seconda delle attività in categorie tendenzialmente omogenee in ordine alla produzione dei rifiuti, sulla scorta dei criteri e dei coefficienti di produzione degli stessi desunti su campioni locali, ovvero, in mancanza, sulla scorta dei parametri allegati al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

Per le utenze non domestiche, l'assegnazione ad una determinata categoria di attività viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività, da quanto risulta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (visura camerale), nell'atto di autorizzazione dell'esercizio dell'attività, da concessioni o licenze. In mancanza di tali atti o in caso di accertata divergenza di questi dall'attività effettivamente svolta, viene presa in considerazione quest'ultima.

Le utenze domestiche sono ulteriormente divise fra residenti e non residenti:

- le utenze domestiche residenti sono quei locali utilizzati da persone che vi hanno stabilito la loro residenza (articolo 43 del Codice Civile) come da Anagrafe Comunale;
- le utenze domestiche non residenti sono quei locali utilizzati da persone che hanno stabilito la loro residenza (articolo 43 del Codice Civile) in altri locali non necessariamente al di fuori del territorio comunale.

Articolo 12 Calcolo della tariffa per utenze domestiche

La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile (articoli 3 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999).

La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. La parte fissa di ogni singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati specificata per mq. e prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non sarà riuscito ad

applicare tecniche di calibratura individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile dalle tabelle che saranno approvate annualmente dal Comune assumendo come riferimento i coefficienti di adattamento, secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999. In caso di gestione associata il riferimento avviene sulla base della produzione dei rifiuti di tutti i Comuni associati.

Articolo 13 Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile (articoli 3 e 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999).

La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. La parte fissa di ogni singola utenza non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, sulla base delle deliberazioni annuali fatte dal Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.

Per la parte variabile della tariffa si procede sulla scorta della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze ovvero, in mancanza di sistemi di misurazione, in via presuntiva con riferimento alle tabelle indicate nel punto 4.4 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 sulla base delle deliberazioni annuali del Comune nei limiti previsti dalla tabella predetta.

Capo II – I soggetti

Articolo 14 Soggetti obbligati

La tariffa è dovuta da coloro che conducono, occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, ad uso privato e a qualsiasi uso adibiti, esistenti su territorio comunale.

Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via prioritaria, colui che effettua comunicazione di richiesta del servizio; in caso di mancanza dell'obbligato in via prioritaria, si considera, per i residenti, l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i non residenti, il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette a tariffa.

Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante richiedente del servizio, il soggetto legalmente responsabile dell'attività produttiva, associativa o ricreativa.

Articolo 15 Principio di solidarietà

L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva, fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che usano comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Articolo 16 Soggetti passivi per ipotesi speciali

Locali condominiali gestiti in esclusiva

Per le parti comuni del condominio individuate dall'articolo 1117 del Codice Civile ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, gli stessi devono considerarsi direttamente obbligati al pagamento della tariffa. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori del condominio – ove richiesti dal Gestore della tariffa ovvero dal Comune – la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.

Multiproprietà

Soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto (società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni.

Centri Commerciali

Per le parti a comune dei centri commerciali, soggetto passivo e responsabile del pagamento della tariffa è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

Locali utilizzati promiscuamente come utenza domestica e non domestica

Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata dal Gestore l'impossibilità di distinguere la superficie ad essa determinata (articolo 21), si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.

Locazione e comodato

In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio di durata inferiore a dodici mesi, l'obbligo tariffario è a carico del proprietario dei locali, salvo diversa esplicita richiesta da parte del conduttore. Nel caso di locazione o comodato di durata uguale o superiore a dodici mesi, l'obbligo tariffario ricade sul conduttore. In caso di cessazione da parte del conduttore senza che vi sia una corrispondente comunicazione di subentro, il Gestore si riserva la possibilità di intestare la fattura al proprietario, salvo la possibilità per quest'ultimo di dimostrare la locazione dell'unità immobiliare.

Articolo 17 *Determinazione del numero degli occupanti*

Il numero degli occupanti sul quale parametrare la tariffa del singolo utente relativamente alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia o di convivenza.

L'Ufficio Anagrafe del Comune si impegna a comunicare al Gestore la composizione dei nuclei familiari e delle convivenze anagrafiche, entro un mese dall'applicazione del presente Regolamento. Successivamente, entro il dieci di ogni mese, l'Ufficio Anagrafe fornisce al Gestore i dati relativi alle variazioni intervenute nei singoli nuclei familiari. Ogni variazione in corso d'anno della composizione del nucleo familiare ha efficacia, ai fini del computo della tariffa, dal primo giorno successivo al suo verificarsi.

Articolo 18 *Obblighi generali dei titolari di diritti reali su beni immobili*

I proprietari di beni immobili ovvero coloro che sono titolari di diritti reali sui medesimi in caso di cessione dei medesimi o di costituzione dei diritti reali sugli stessi ovvero di rapporti di locazione, affitto o comodato, sono tenuti a darne comunicazione al Gestore entro trenta giorni dalla stipula del contratto.

Capo III – Presupposti oggettivi

Articolo 19 Presupposti oggettivi per l'applicazione della tariffa

La tariffa è dovuta dai soggetti indicati al precedente articolo 14 per i locali o le aree coperte o non coperte operative o le superfici non costituenti accessorio o pertinenze dei locali medesimi ad uso privato ed a qualsiasi uso adibite esistenti sul territorio comunale, compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, aree condominiali gestite in esclusiva, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione che:

- esse siano utilizzate per utenza anche collettiva o comunitaria;
- si svolga un'attività e che essa sia di per sé idonea alla produzione di rifiuti.

Sono soggette alla tariffa le abitazioni, comprese quelle coloniche e i fabbricati in genere, quando nella zona in cui è attivato il servizio di raccolta, è situata la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato. Quanto alla delimitazione della zona di raccolta obbligatoria o di estensione del servizio alle zone del territorio con insediamenti sparsi, queste sono individuate nel Regolamento della Gestione del Servizio.

Articolo 20 Definizione locali ed aree assoggettabili

Si considerano locali, agli effetti dell'applicazione della presente tariffa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso. Sono considerati assoggettabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.), così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, cantine, soffitte, ripostigli);
- b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
- c) tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli, o posteggi di mercato;
- d) tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili, di banche, di teatri, di cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali od autorimesse pubbliche;
- e) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- f) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e della collettività in genere;
- g) tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc..

Sono inoltre assoggettabili a tariffa:

- a) le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali assoggettati alla tariffa;
- b) le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani;
- c) i complessi sportivi, con esclusione delle aree il cui accesso è riservato ai soli praticanti per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Articolo 21 Locali adibiti ad usi diversi

Per locali ed aree per i quali è stato accertato l'assoggettamento a T.I.A. e la destinazione ad usi diversi, verrà applicata la tariffa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita l'attività prevalente. Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, scontano la T.I.A. in base alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

Articolo 22 Locali ed aree non computabili

Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree nei quali non possono prodursi rifiuti o per loro natura, struttura, caratteristiche dimensionali che non consentono la loro utilizzabilità sia abitativa, che per altra destinazione ovvero perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. La sussistenza di tali condizioni deve essere rappresentata e comprovata documentalmente in sede di presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 35 e 36. È fatta salva la facoltà di verifica da parte del Gestore.

Articolo 23 Locali, aree e superfici escluse

Sono escluse dall'applicazione della tariffa i locali in cui si producono rifiuti speciali non assimilati ai sensi della lettera G del comma 2 dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997.

Non sono soggetti a tariffa quei locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria (articolo 35) o di variazione (articolo 36) e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili od ad idonea documentazione.

Ai sensi del comma 2, sono pertanto escluse dal computo della tariffa i seguenti locali ed aree:

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, nonché i locali strettamente connessi a tale attività, con esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe o altri locali parimenti consacrati;
- b) le aree destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline;
- c) i fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'allevamento;
- d) le serre e i locali destinati esclusivamente ad uso agricolo per il ricovero del bestiame, la custodia degli attrezzi, l'essiccazione o la stagionatura (non la lavorazione) e la conservazione dei prodotti, purché tali locali non siano aperti ai non addetti ai lavori, utilizzati per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti, o adibiti a vendita anche saltuaria o stagionale;
- e) le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere (ad eccezione dei banchi frigo), silos e similari, a condizione in cui di regola non si abbia presenza umana;
- f) le aree scoperte non utilizzate o non utilizzabili perché impraticabili;
- g) le aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti o clienti, le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli;
- h) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali;
- i) i balconi;
- j) le aree scoperte adibite a verde o costituenti accessorio o pertinenze di locali assoggettabili a tariffa;

- k) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno o sprovviste di contratti attivi ai servizi pubblici a rete;
- l) i locali ed gli ambienti per la parte con altezza inferiore a 1,5 m.;
- m) locali non utilizzati perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e salvo che l'immobile non venga utilizzato precedentemente alla scadenza di tale atto;
- n) i sottotetti, se adibiti a solo deposito, limitatamente alla parte con altezza inferiore o uguale a 1,9 m.;
- o) solai o sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- p) le parti comuni del condominio (articolo 1117 del Codice Civile) non utilizzate in esclusiva, (articolo 16).

Articolo 24. Modalità per la determinazione della superficie

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte. La superficie complessiva è arrotondata al mq., per difetto se inferiore al mezzo mq. o per eccesso se la frazione è uguale o superiore.

Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di imposizione.

Articolo 25 Determinazione convenzionale della superficie

Per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi ove si producono rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, la superficie, ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa per i rifiuti urbani, viene determinata applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto all'intera superficie misurata secondo il precedente articolo 24:

Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	60%
Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	60%
Tipografie artigiane	20%
Autocarrozzerie	70%
Produzione di Ceramiche	40%
Decorazione, molatura vetro	20%
Falegnamerie	40%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	10%
Gommisti	80%
Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	40%
Calzaturifici	60%
Concerie, tintorie pelli	70%
Galvanotecnica e verniciature	40%
Distributori carburante	40%
Lavanderie	20%
Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	50%
Locali dell'industria tessile	20%
Ospedali, Case di cura e di riposo	40%
Cantine e frantoi con carattere industriale	60%
Laboratori fotografici	20%

Florovivaismo 75%

Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia. Per usufruire delle suddette riduzioni è necessario che l'utente ne faccia richiesta in conformità alle disposizioni dell'articolo 28 e che ne sia stata accertata l'esistenza dei presupposti da parte del Gestore.

Per le seguenti utenze non domestiche la superficie viene determinata, ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa, applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto all'intera superficie misurata secondo il precedente articolo 24:

Cimiteri	60%
Locali ove si producono scarti di origine animale	50%
Tribune di impianti sportivi	60%
Parcheggi privati a pagamento	40%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 100	40%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 500	50%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000	60%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000	70%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000	80%

Nei casi in cui un'utenza non domestica ricorra all'utilizzo degli ammortizzatori sociali (Cassa Integrazione Guadagni, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità contratti di solidarietà e prepensionamenti), la tariffa viene ridotta nella parte variabile in percentuale alla diminuzione complessiva dell'attività e per il periodo di erogazione di questi trattamenti, salvo successiva verifica da effettuarsi confrontando il volume d'affari dell'anno interessato con quello dell'esercizio precedente.

Articolo 26 Tariffa giornaliera

Tutte le utenze che occupano temporaneamente con o senza autorizzazione amministrativa locali od aree, siano esse pubbliche o di uso pubblico o gravate di servizi pubblici o di fatto utilizzate per usi collettivi, per esercitarvi attività, siano esse principali o connesse ad altre attività, che comportano la produzione di rifiuti, sono soggette al pagamento di una tariffa giornaliera, determinata dal Comune annualmente in sede di definizione complessiva della tariffa e commisurata ai mq. di superficie effettivamente utilizzata e per ogni giorno di occupazione. Essa è riscossa dal Gestore che può svolgere accordi ai fini della riscossione materiale con il soggetto incaricato della riscossione della T.O.S.A.P. o canone similare.

Per uso temporaneo ai fini del presente articolo si intende l'occupazione non ricorrente inferiore a centottantatre giorni.

Nel caso di eventi o manifestazioni sportive, politiche, culturali, sociali o ludiche, con carattere estemporaneo, effettuate in aree pubbliche o aree ad uso pubblico, tenuto conto della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, in quanto la quantità dei rifiuti prodotti e dei servizi forniti varia in ragione della tipologia dell'evento, il servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifico preventivo il quale assorbe la relativa tariffa. Nel caso di mancata definizione del suddetto preventivo, la tariffa viene calcolata (articolo 13), considerando come superficie di riferimento tutta l'area occupata, con eccezione di quella riservata ai praticanti l'attività sportiva.

Articolo 27 Utenze non stabilmente attive e condizioni di uso particolari

Per utenze non stabilmente attive, previste dal comma 3 dell'articolo 7, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, si intendono i locali o le aree occupate o condotte, anche in via non continuativa, fino ad un massimo di centottantatre giorni l'anno.

Per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione per usi stagionali ovvero altro uso limitato o discontinuo (da comprovare dal conduttore in sede di dichiarazione con certificazione anagrafica, ovvero con la produzione della dichiarazione I.C.I. comprovante tale non utilizzazione continua), la tariffa è calcolata secondo lo schema tariffario delle utenze domestiche residenti. Relativamente al numero degli occupanti annualmente il Comune, in sede di approvazione della tariffa, determina il numero convenzionale degli stessi, avuto riguardo alla superficie dei locali e può disporre la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa senza che si renda applicabile la disposizione di cui all'articolo 32.

Per i locali e le aree delle utenze non domestiche tenute a disposizione per usi stagionali o altro uso limitato o discontinuo, da comprovare dal conduttore in sede di dichiarazione, (articoli 35 e 36), mediante la presentazione di una copia della licenza o dell'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, il Comune può determinare la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa senza che si renda applicabile la disposizione dell'articolo 32.

Articolo 28 Procedure di accertamento

L'iscrizione nei ruoli della T.R.S.U. delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assoggettamento a tariffa, nonché per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa alle superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- a) con procedimento d'ufficio da parte del Gestore, previa verifica della documentazione tecnico-amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
- b) su richiesta degli interessati, previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - 1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), codice identificativo ISTAT;
 - 2) specificazione dell'attività svolta, comprovata da visura camerale;
 - 3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
 - 4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - 5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
 - 6) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - 7) superfici aziendali complessive.

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiva, in genere alle scale 1:200 – 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Le richieste di accertamento da parte di privati dovranno essere presentate al Gestore, unitamente alla sopra citata documentazione.

Capo IV - Agevolazioni, riduzioni e maggiorazioni

Articolo 29 Agevolazioni per la raccolta differenziata

Per l'applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, attuativo del comma 10 dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, il Gestore nella formulazione dei Piani Finanziari da approvarsi dal Comune, individua gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di produzione dei rifiuti, tenuto conto dell'incremento naturale della loro produzione, da porsi a base della modulazione della tariffa. Al raggiungimento di tali obiettivi è legata l'applicazione della percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa individuata per ogni anno dal Comune in sede di approvazione della medesima sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche e all'interno di esse anche differenziatamente per categorie di utenti. Il raggiungimento degli obiettivi e delle economie ad esse connesse, viene conguagliato nell'esercizio finanziario successivo.

Articolo 30 Criteri di applicazione delle riduzioni e dei coefficienti di riduzione

Le riduzioni di cui all'articolo precedente sulla parte variabile della tariffa sono applicate all'utenza domestica sulla scorta degli obiettivi e dei risultati raggiunti e dei miglioramenti ottenuti nell'esercizio delle raccolte differenziate, singolarmente ovvero per gruppi di utenti ovvero collettivamente. Per le utenze non domestiche le riduzioni di cui all'articolo precedente sulla parte variabile della tariffa competono al produttore singolarmente mediante applicazione di un coefficiente di riduzione stabilito dal Comune, di intesa con il Gestore, in misura proporzionale alla quantità dei rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato a recupero.

Articolo 31 Riduzione per l'avviamento a recupero

In sede di approvazione della tariffa annuale il Comune determina la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche indicate al precedente articolo 13 ed anche differenziatamente per categoria di utenza in relazione alla percentuale di incremento registrata rispetto al precedente anno di recupero di rifiuti (articoli 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997).

Articolo 32 Riduzioni per particolari modalità di esercizio del servizio

Nel caso che il cassonetto od il punto di conferimento disti oltre 500 metri dal confine della proprietà includente i locali o le aree ove vengono prodotti i rifiuti, la tariffa è ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile del 25%.

Il caso che il servizio abbia a subire una interruzione temporanea sia per causa non dipendente dall'utenza, sia per causa organizzativa ovvero di forza maggiore che per causa di scioperi o di agitazioni e l'interruzione abbia una durata superiore a trenta giorni continuativi, comporta a favore degli utenti una riduzione della parte variabile della tariffa, per 1/12 su base annua. Nel caso di interruzione per periodi continuativi inferiori a trenta giorni nessuna riduzione compete all'utenza.

Articolo 33 Particolari riduzioni e agevolazioni soggettive

È riconosciuta una riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche che provvedono alla selezione dei rifiuti in funzione del compostaggio domestico, qualora

tale utenza sia ubicata in una zona in cui il Gestore non fornisce il servizio di raccolta dell'organico. In sede di determinazione annuale della tariffa potranno essere riconosciute riduzioni tariffarie sulla parte variabile della tariffa a favore dei soggetti che formano aggregati di utenza che raggiungono obiettivi predeterminati di raccolta differenziata.

Per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (ed esemplificatamente: ristoranti, bar, ortofrutta, ecc.) è prevista una riduzione nella misura massima del 90% della parte variabile della tariffa, previa richiesta da presentarsi su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Gestore del servizio ed accertamento, a cura dello stesso Gestore, del loro conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico ed anche delle altre frazioni secche. Altresì, sempre per le utenze non domestiche, che con appositi impianti interni all'azienda, provvedono al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti, è prevista una riduzione fino ad un massimo del 90% della parte variabile della tariffa.

Articolo 34 Agevolazioni a favore di categorie sociali

È riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di agevolazioni tariffarie a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere economico e sociale, con atto deliberativo da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale. In tal caso la differenza fra la tariffa a regime e quella agevolata è posta a carico del bilancio comunale e le somme saranno corrisposte al Gestore alle scadenze usuali.

TITOLO III

Accertamenti e riscossione

Capo I – Gli accertamenti

Articolo 35 Comunicazione di inizio di occupazione, conduzione locali o superfici

I soggetti tenuti al pagamento della tariffa dovranno presentare al Gestore la relativa comunicazione di inizio dell'occupazione o della conduzione. In via prioritaria sono tenuti a presentare la suddetta denuncia i seguenti soggetti:

- per le utenze domestiche residenti: il soggetto intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante dall'anagrafe della popolazione;
- per le utenze domestiche non residenti: il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o le aree soggette a tariffa;
- per le utenze non domestiche: il soggetto legalmente responsabile dell'attività produttiva, associativa o ricreativa che si svolge su locali o aree soggette a tariffa.

Nel caso in cui i soggetti tenuti in via prioritaria non ottemperino all'obbligo di denuncia, questo è a carico dei soggetti che occupano, conducono e detengono di fatto locali o superfici soggette a tariffa, in virtù del principio di solidarietà di cui all'articolo 15.

La denuncia di inizio dell'occupazione o della conduzione deve essere presentata al Gestore perentoriamente entro trenta giorni dal suo inizio. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli predisposti dal Gestore e messi gratuitamente a disposizione degli utenti, oppure in forma diversa dal citato modello purché contenga chiaramente tutti gli elementi di cui all'articolo 38. La denuncia può essere consegnata direttamente, spedita per posta oppure per fax, allegando un valido documento di riconoscimento dell'intestatario. La denuncia può essere effettuata anche tramite comunicazione

telefonica al Gestore il quale provvederà ad inviare, tramite posta, il modello compilato il quale, una volta restituito in busta preaffrancata dal Gestore, sottoscritto con allegato valido documento di riconoscimento dell'intestatario, sarà l'unico documento che farà fede.

Ai fini dell'applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto fino a quando non vengano variati i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa.

Le dichiarazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti d'ufficio dal Gestore, così come i provvedimenti di riduzioni od agevolazioni concesse, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 34, hanno effetto anche per gli anni successivi, ove non intervenga una dichiarazione od un accertamento in rettifica.

La dichiarazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega dell'avente causa. Essa dovrà contenere, l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo la Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 36 Comunicazione di variazione

Analoga comunicazione di cambiamento nei termini di cui al precedente articolo dovrà essere effettuata entro trenta giorni dai soggetti obbligati, al variare degli elementi di imposizione soggettivi e oggettivi che afferiscono all'intestazione della utenza ovvero al calcolo della tariffa.

Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono in conformità all'articolo 5.

Articolo 37 Comunicazione di cessazione

Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette a tariffa, devono farne denuncia al Gestore, ai fini della cancellazione, avvalendosi di un modulo con le caratteristiche delineate all'articolo 38. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupano o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia stata accertata d'ufficio la cessazione.

Articolo 38 Modulo di denuncia

Il modulo di denuncia deve contenere le seguenti indicazioni:

Per le utenze domestiche:

1. cognome e nome dell'utente, codice fiscale, residenza
2. ubicazione (Comune, toponimo – via, piazza, località, ecc. – descrizione, civico, barrato, interno, scala) e superficie dell'immobile
3. eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica
4. indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità, indirizzo e numero telefonico
5. data di inizio, di variazione o di cessazione dell'occupazione o della conduzione
6. estremi catastali
7. sottoscrizione con firma leggibile.

Per le utenze non domestiche:

1. cognome e nome, codice fiscale, residenza del legale rappresentante dell'attività produttiva
2. dati fiscali dell'intestatario dell'utenza non domestica
3. ubicazione (Comune, toponimo – via, piazza, località, ecc. – descrizione, civico, barrato, interno, scala) e superficie dell'immobile
4. eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica.
5. indicazione del proprietario dell'immobile se persona diversa dal conduttore, completa delle generalità, indirizzo e numero telefonico
6. data di inizio, di variazione o di cessazione dell'occupazione o della conduzione
7. estremi catastali

8. numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte
9. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
10. estremi di iscrizione al Catasto elettrico

Articolo 39 Attività di accertamento e liquidazione

Sulla scorta delle dichiarazioni presentate dall'utenza il Gestore procede, entro sessanta giorni dalla presentazione, al calcolo della tariffa individuale.

Articolo 40 Accertamenti d'ufficio

Ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati e della conseguente composizione della tariffa, è facoltà del Gestore di invitare i contribuenti ed i proprietari degli stabili ubicati nel territorio comunale a fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tariffa. Le notizie ed i chiarimenti possono essere richiesti anche per iscritto.

Nel caso in cui il contribuente non fornisca le informazioni richieste, il Gestore promuoverà accertamenti d'ufficio utilizzando dati e notizie provenienti da uffici pubblici. In assenza di queste il Gestore può chiedere il sopralluogo di personale dell'Amministrazione Comunale. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro trenta giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, gli atti di riscossione sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Al Gestore sono trasferiti tutti i poteri di accertamento che sarebbero spettati al Comune in caso di diretta gestione del servizio.

Articolo 41 Convenzioni per la individuazione delle utenze

Il Gestore redige annualmente un programma di accertamento della tariffa per l'igiene ambientale da effettuarsi mediante raffronto con l'Anagrafe della Popolazione, con gli archivi degli altri tributi comunali e con altri dati disponibili in suo possesso o acquisibili presso uffici pubblici. La verifica mediante campione dovrà interessare un numero di soggetti non inferiore al 20% dei contribuenti iscritti a ruolo. Gli accertamenti dovranno verificare:

- la corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;
- le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree.

Tale attività di accertamento, ove non possa essere effettuata con personale dipendente dal Gestore, sarà effettuata mediante terzo incaricato. In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi calcolati sulla base del maggior gettito conseguente ad accertamento.

Articolo 42 Accertamenti incrociati

Periodicamente, a cadenza trimestrale, e comunque al termine di ogni anno, l'Ufficio Attività Produttive comunica l'avvenuto rilascio di autorizzazioni, concessioni, ovvero le comunicazioni di inizio attività ricevute. Altresì il Gestore può collegarsi direttamente ed in tempo reale alle banche dati comunali.

Capo II – Riscossione

Articolo 43 Titolarità della riscossione

Il Gestore provvede a proprio titolo alla riscossione ordinaria della tariffa secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente e nel rispetto del Contratto di Servizio intervenuto con il Comune.

Ove non diversamente disposto la riscossione volontaria potrà avvenire o direttamente mediante emissione di bolletta, ovvero tramite ruolo affidato al concessionario delle riscossioni, ovvero mediante affidamento a soggetti di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in non più di quattro rate, qualunque siano le modalità approntate dal Gestore per la riscossione. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

L'addebito del servizio potrà essere incluso in una fattura unica comprendente anche importi dovuti per altri servizi effettuati dal Gestore medesimo.

Il Gestore, provvede, altresì, al recupero crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge.

Articolo 44 Modalità di riscossione della tariffa

La tariffa viene riscossa direttamente dal Gestore mediante emissione di apposita fattura che dovrà portare l'indicazione di aziende o istituti di credito, presso i quali sarà possibile effettuare il pagamento. Nessuna commissione per la riscossione potrà essere posta a carico della utenza.

Articolo 45 Rimborsi

Qualora siano state versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Gestore, con istanza motivata, la restituzione dell'indebito entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento, allegando alla richiesta l'originale della ricevuta del versamento. Il Gestore, dopo averne accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro novanta giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto. In caso di rimborso, questo avviene mediante emissione di ordinativo di pagamento ovvero mediante conguaglio sulla bolletta di successiva emissione. Sulle somme saranno corrisposti gli interessi legali dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 46 Recupero oneroso

La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità:

- mediante ruolo di riscossione affidato al concessionario della riscossione delle entrate;
- mediante procedimento ingiuntivo.

In ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell'utenza.

Capo III – Penalità

Articolo 47 Penali per ritardata od omessa dichiarazione o presentazione di variazione

In caso di omessa dichiarazione (articolo 35), il Gestore applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 50%, a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo

dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data d'accertamento della violazione.

In caso di infedele dichiarazione (articolo 36), il Gestore applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 25%, a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data accertata dell'inizio effettivo dell'occupazione o conduzione dei locali e/o aree scoperte sino alla data d'accertamento della violazione.

In caso di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti dagli articoli 35 e 36, il Gestore applica, oltre alla tariffa di riferimento, una maggiorazione del 10%, a titolo di risarcimento forfetario per le spese amministrative sostenute per l'accertamento, sull'importo relativo al periodo che decorre dalla data di scadenza dei termini utili per la presentazione della suddetta dichiarazione alla data di presentazione della stessa denuncia.

I proventi derivanti dall'applicazione delle penali saranno destinati prioritariamente a potenziare l'attività di accertamento e di controllo.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 48 *Entrata in vigore*

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003 e contestualmente alla sua efficacia cessano di avere vigore le norme relative alla T.R.S.U.